

REGOLAMENTO (CEE) N. 751/93 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1993

relativo alla concessione dell'indennità compensativa alle organizzazioni di produttori per i tonni consegnati all'industria conserviera nel periodo dal 1° aprile al 30 settembre 1992 della specie albacora

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 8,

considerando che l'indennità compensativa prevista all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3759/92 è concessa, a determinate condizioni, alle organizzazioni di produttori di tonno della Comunità per i quantitativi di tonno consegnati all'industria conserviera durante il trimestre civile cui si sono riferiti i rilevamenti dei prezzi, quando il prezzo medio trimestrale sul mercato comunitario e il prezzo franco frontiera maggiorato, in tal caso da una tassa compensativa a riguardo, sono simultaneamente inferiori al 93 % del prezzo alla produzione comunitaria del prodotto considerato;

considerando che l'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3759/92⁽²⁾ assoggettando l'importazione dei tonni albacora al rispetto dei prezzi di riferimento stabilisce una tassa compensativa in caso d'importazione a un prezzo franco frontiera inferiore al prezzo di riferimento determinato per i tonni albacora; che l'analisi della situazione sul mercato comunitario per questa specie deve tenere conto del montante delle tasse compensative eventualmente riscosse; che tale informazione non essendo ancora disponibile, era stato dissociato l'incremento dell'indennità compensativa di questa specie dalle altre specie per il periodo in considerazione;

considerando che, in seguito alla disponibilità dei dati, l'analisi della situazione sul mercato comunitario ha evidenziato che, per una presentazione del prodotto considerato per il periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 1992 e per le 2 presentazioni del prodotto considerato per il periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 settembre 1992, sia il prezzo medio trimestrale di mercato che i prezzi franco frontiera di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3759/92 sono stati inferiori al 93 % del prezzo alla produzione comunitaria in vigore, stabilito dal regolamento (CEE) n. 3570/91 del Consiglio, del 28 novembre 1991, che fissa, per la campagna di

pesca 1992, il prezzo alla produzione comunitaria per i tonni destinati all'industria conserviera dei prodotti di cui al codice NC 1604⁽³⁾;

considerando che i quantitativi che possono beneficiare dell'indennità compensativa ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3759/92, non possono in alcun caso superare nel trimestre considerato i limiti di cui al paragrafo 4 dello stesso articolo;

considerando che i quantitativi venduti e consegnati durante il secondo trimestre del 1992 all'industria conserviera stabilita nel territorio doganale della Comunità non eccedono questi limiti;

considerando che i quantitativi venduti e consegnati durante il terzo trimestre del 1992 all'industria conserviera stabilita nel territorio doganale della Comunità, sono superiori per le 2 presentazioni di tonno albacora a quelli venduti e consegnati durante lo stesso trimestre delle ultime tre campagne di pesca; che questi quantitativi eccedono i limiti fissati dal regolamento (CEE) n. 3759/92 all'articolo 18, paragrafo 4, secondo trattino; che occorre quindi limitare il volume globale dei quantitativi che possono beneficiare dell'indennità e determinare la ripartizione e i quantitativi assegnati a ciascuna organizzazione di produttori interessata, in porzione alle rispettive, produzioni nel corso dello stesso trimestre delle campagne di pesca dal 1984 al 1986;

considerando che è opportuno decidere di concedere l'indennità compensativa per il periodo dal 1° aprile al 30 settembre 1992, per i prodotti considerati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'indennità compensativa di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3759/92 corrispondente alla specie albacora è concessa durante i periodi, per i prodotti e nei limiti sottoindicati:

⁽¹⁾ GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 62 del 7. 3. 1992, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. L 338 del 10. 12. 1991, pag. 6.